

Cassazione penale

direttore scientifico
condirettore

Domenico Carcano
Mario D'Andria

LVIII - dicembre 2018, n° 12

12

**20
18**

| estratto

**IL DELITTO DI USURA ALL'ESAME DELLE
SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI
CASSAZIONE**

con nota di **Roberto Rampioni**



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

544.3 L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE CIVILI SULLA NATURA DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 2-BIS D.L. N. 185/2008 IN TEMA DI USURA PRESUNTA

SEZ. UN. CIV. - UD. 27 FEBBRAIO 2018 (DEP. 20 GIUGNO 2018), N. 16303 - PRES. MAMMONE - REL. DE CHIARA - P.M. MATERA (CONCL. CONF.) - (649294-02)

BANCA - Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Commissione di massimo scoperto applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009 - Natura - Norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p. - Esclusione - Disposizione innovativa - Fondamento.

(C.C. ART. 1815; C.P. ART. 644; L. 12 MARZO 1996, N. 108, ARTT. 2, 3; D.L. 29 DICEMBRE 2008, N. 185, ART. 2-BIS; L. 28 GENNAIO 2009, N. 2; D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, ART. 27; L. 24 MARZO 2012, N. 27)

BANCA - Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Rapporti esauriti prima dell'entrata in vigore della l. n. 2 del 2009 - Interessi usurari - TEG e CMS applicati - Decreti ministeriali di rilevazione del "tasso soglia" - "CMS soglia" - Separata comparazione - Necessità - "Margine" di interesse residuo - Compensazione con la CMS - Ammissibilità.

(C.C. ART. 1815; C.P. ART. 644; L. 12 MARZO 1996, N. 108, ARTT. 2, 3; D.L. 29 DICEMBRE 2008, N. 185, ART. 2-BIS; L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)

In tema di contratti bancari, l'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1° gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2-bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2-bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data».

In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 – e con la "CMS soglia" – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti

decreti ministeriali –, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

FATTI DI CAUSA - 1. Il Giudice delegato del Tribunale di Napoli non ammise allo stato passivo del fallimento (*Omissis*) s.r.l. il credito insinuato da Italfondiaro s.p.a., quale mandataria di Intesa Sanpaolo s.p.a., per saldo negativo di un conto corrente, al 31 marzo 2008, di euro 1.155.685,76, oltre interessi calcolati in euro 304.741,52 dal 1° aprile 2008 al 24 febbraio 2010. Ritenne il credito non adeguatamente provato, attesa la inopponibilità al fallimento dei documenti prodotti dalla banca, privi di data certa, e il difetto di indicazioni circa la natura e disciplina di un derivato che in essi figurava.

2. La banca propose opposizione allo stato passivo, cui resistette la curatela fallimentare.

Il Tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo opponibile al fallimento la documentazione prodotta dalla banca, ma comunque insussistente il credito, risultando dalla consulenza tecnica di ufficio espletata che il saldo del conto corrente era largamente attivo per la società correntista. Ciò a causa sia della esclusione dal calcolo, per difetto di documentazione, delle operazioni di addebito e accredito derivanti dal conto anticipi su fatture connesso al conto corrente (eccezion fatta per gli accrediti recanti la causale "quota non anticipata"), sia del riscontrato sistematico superamento (salvo che per il primo e secondo trimestre del 2007) del tasso soglia dell'usura c.d. presunta, grazie anche al conteggio delle commissioni di massimo scoperto (CMS) sulla scorta della giurisprudenza penale di legittimità e del disposto del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2-bis, introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, inteso quale norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4.

3. Guber s.p.a., quale mandataria di Oasis Securitisation s.r.l., cessionaria del credito oggetto di causa, e Intesa Sanpaolo s.p.a. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

La curatela fallimentare non ha svolto difese.

I ricorsi sono stati assegnati a queste Sezioni unite su richiesta della Prima Sezione civile – davanti alla quale la causa era stata inizialmente chiamata – che con ordinanza interlocutoria 20 giugno 2017, n. 15188 ha rilevato l'esistenza di un contrasto tra la sua giurisprudenza e quella della seconda sezione penale di questa Corte sulla questione – integrante anche questione di massima di particolare importanza – della rilevanza delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura, di cui all'art. 644 c.p., comma 3, primo periodo.

Le ricorrenti hanno presentato anche memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE - 1. Il contenuto dei due ricorsi, articolato in tre motivi di censura, è sostanzialmente identico, per cui se ne svolgerà un'unica trattazione.

2. Con il primo motivo di censura, denunciando violazione della l. fall., artt. 93, 95, 98 e 99, e degli artt. 24 e 111 Cost., si lamenta che il Tribunale abbia preso in esame eccezioni e deduzioni formulate dalla curatela tardivamente nel corso del giudizio di opposizione, non essendo state dedotte né in sede di verifica del passivo, né con la memoria di costituzione davanti al Tribunale. Soltanto a seguito dell'iniziativa di quest'ultimo di disporre consulenza tecnica estesa all'operatività del conto anticipi su fatture, infatti, la curatela – che con la memoria si era doluta del solo addebito delle competenze relative a detto conto – aveva contestato anche l'addebito delle poste relative al capitale, ossia all'erogazione delle anticipazioni stesse.

3. Con il secondo motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si lamenta che il Tribunale non abbia dato alcuna risposta all'eccezione d'inammissibilità di tali nuove deduzioni di controparte.

4. I due motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, non possono trovare accoglimento.

In base al contenuto della memoria di costituzione davanti al Tribunale, come riprodotto negli stessi ricorsi per cassazione, la curatela aveva concluso in via principale per il rigetto totale dell'opposizione per «inopponibilità, nullità e mancanza di prova», e soltanto in via graduata aveva chiesto escludersi, in particolare, l'addebito per competenze maturate sul conto anticipi. Era dunque dovere del Tribunale verificare anzitutto la fondatezza della pretesa creditoria nella sua totalità. Né può sostenersi che esso si sia pronunciato su eccezioni formulate tardivamente dalla curatela e non rilevabili d'ufficio, dato che la semplice contestazione degli elementi costitutivi della pretesa attorea (nella specie, la sussistenza delle anticipazioni) non costituisce eccezione in senso proprio (non introducendo in giudizio nuovi elementi di fatto), bensì mera difesa, che il convenuto può articolare in qualsiasi fase del giudizio di primo grado. Inoltre il curatore, che ben può dedurre contro l'opponente eccezioni non formulate già in sede di verifica, non trovando applicazione, nel giudizio di opposizione a stato passivo, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., in tema di *ius novorum* (Cass. 31/7/2017, n. 19003; 4/6/2012, n. 8929; 18/5/2012, n. 7918), a maggior ragione può dedurre in tale giudizio nuove difese.

Né, infine, l'aver il giudice trascurato o disatteso l'eccezione d'inammissibilità di deduzioni difensive avversarie, come lamentato con il secondo motivo di ricorso, costituisce vizio di omesso esame ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5), oggetto del quale dev'essere invece un "fatto", non già un'eccezione o argomentazione difensiva.

5. Con il terzo motivo, denunciando violazione della l. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, conv. in l. 28 febbraio 2001, n. 24, del d.l. n. 185 del 2008, art. 2-bis, comma 2, cit., e dell'art. 644 c.p., viene posta la questione della computabilità delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura, di cui all'art. 644 c.p., comma 3, primo periodo.

Ad avviso delle ricorrenti il computo delle commissioni di massimo scoperto a tali effetti è stato introdotto soltanto con il d.l. n. 185 del 2008, art. 2-bis, mentre per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale disposizione – periodo nel quale rientra interamente il rapporto dedotto in giudizio, chiusosi nel marzo del 2008 – esso non era previsto, come aveva chiarito anche la Banca d'Italia con le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate il 30 settembre 1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009. Tali Istruzioni espressamente escludevano le commissioni di massimo scoperto dalla rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) da indicare nei decreti ministeriali previsti dalla l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, cit., disponendo che la loro entità fosse rilevata separatamente. Sarebbe pertanto contraddittorio sanzionare l'applicazione in concreto di commissioni di massimo scoperto, non essendo queste prese in considerazione ai fini della determinazione del TEGM nei decreti ministeriali; e comunque, se le commissioni fossero state prese in considerazione, nei decreti predetti, ai fini della determinazione del TEGM, e quindi del tasso soglia dell'usura (determinato, com'è noto, aumentando il primo nella misura indicata dalla l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4), quest'ultimo, risultando conseguentemente più elevato, in concreto non sarebbe stato superato nel caso in esame.

6. Con riferimento alla questione sollevata con tale motivo, la prima sezione ha ritenuto di investire le Sezioni unite, come si è anticipato sopra in narrativa, a composizione di un contrasto di giurisprudenza o comunque in considerazione della particolare importanza della questione di massima.

6.1. Va premesso, per la precisione e la migliore comprensione di quanto si osserverà, che la nozione di commissione di massimo scoperto che viene qui in considerazione è quella indicata dalla Banca d'Italia nelle già citate Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura, essendo queste richiamate sia nei ricorsi che nel decreto impugnato. In esse si legge che tale commissione «nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento». Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti, che espressamente prendono in considerazione la CMS calcolata sull'ammontare del massimo scoperto.

6.2. Il contrasto rilevato dall'ordinanza di rimessione a queste Sezioni unite è insorto, come accennato, tra la seconda sezione penale e la prima sezione civile.

6.2.1. Con la sentenza 19/2/2010, n. 12028 la seconda sezione penale ha affermato che «il chiaro tenore letterale del quarto comma dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata».

A conferma di tale interpretazione, la sentenza richiama poi il d.l. n. 185 del 2008, art. 2-*bis*, cit., il quale al primo comma disciplina la commissione di massimo scoperto, ridimensionandone l'operatività, e aggiunge, al secondo comma, che «gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p., e della l. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3». Tale norma, infatti, ad avviso di quel Collegio, «può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4, in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme».

La seconda sezione penale ha poi confermato tale orientamento con le sentenze 14/5/2010, n. 28743; 23/11/2011, n. 46669; 3/7/2014, n. 28928.

6.2.2. Due successive decisioni della prima sezione civile – le sentenze 22/6/2016, n. 12965 e 3/11/2016, n. 22270 – hanno invece smentito, in consapevole contrasto con la seconda sezione penale, l'assunto del carattere interpretativo, e dunque retroattivo, del d.l. n. 185 del 2008, art. 2-*bis*, cit. Per tale ragione esse hanno quindi escluso che, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale norma, possa tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta, anche in considerazione di un'esigenza di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nel rapporto controverso, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, e, dall'altro, del tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevante, come si è visto, ai fini della definizione in astratto del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto; e ciò in quanto tutti i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, ai sensi della l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, emanati nel medesimo periodo, recependo le istruzioni della Banca d'Italia, di cui si è detto, determinano tale tasso senza comprendere nel calcolo l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto.

6.3. Ritengono queste Sezioni unite che il d.l. n. 185 del 2008, art. 2-*bis*, cit., non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4.

6.3.1. Non è inutile premettere che Cass. pen. 12028/2010, cit., ha verosimilmente richiamato tale norma perché essa conteneva, al comma 1, un espresso riferimento alle commissioni di massimo scoperto (delle quali implicitamente ammetteva la validità, sia pure nel più ristretto ambito di operatività cui è cenno nella sentenza in esame, disponendo che «sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido...»), onde il comma 2, avente ad oggetto la disciplina della rilevanza, tra l'altro, delle «commissioni» ai fini della determinazione sia del TEG in concreto, sia del TEGM – e dunque del tasso soglia – in astratto, non poteva non essere letto come comprensivo anche di tale tipo di commissioni.

L'art. 2-*bis*, comma 1, peraltro, è stato poi abrogato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma 4, conv., con modif., nella l. 24 marzo 2012, n. 27, mentre la disciplina delle commissioni di massimo scoperto, ivi contenuta, era stata poco prima sostituita dal d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, art. 117-*bis*, (t.u.b.), inserito dal

d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6-*bis*, conv., con modif., nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, che a pena di nullità consente la previsione nei contratti di apertura di credito, «quali unici oneri a carico del cliente», di «una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...», imponendo inoltre per detta commissione il limite massimo dello «0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente». Con il che la commissione di massimo scoperto come definita nelle Istruzioni della Banca d'Italia più volte menzionate, oggetto del presente giudizio, è stata definitivamente superata.

Tuttavia ciò non assorbe, evidentemente, la questione del carattere interpretativo e retroattivo del d.l. n. 185, cit., art. 2-*bis*.

6.3.2. La ragione per cui va escluso il carattere interpretativo di tale disposizione consiste nel rilievo (già formulato dai richiamati precedenti della prima sezione civile) che il suo testo non contiene alcuna espressione che evochi tale natura, ma contiene, anzi, chiarissimi indizi in senso contrario. Depongono, infatti, nel senso della natura innovativa della disposizione sia l'espressa previsione, al comma 2, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, in attesa della quale il modo di determinazione del tasso soglia «resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni», sia la previsione, al comma 3 (poi abrogato dal d.l. n. 1 del 2012, cit.), che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data».

Né il carattere interpretativo della norma potrebbe plausibilmente essere riferito non già alla disciplina della determinazione in astratto del TEGM, bensì alla sola disciplina della rilevazione del superamento in concreto del tasso soglia, vale a dire non al comma terzo, primo periodo, bensì all'art. 644 c.p., comma 4, da interpretarsi dunque nel senso che le commissioni di massimo scoperto siano computate nel calcolo del TEG applicato in concreto, pur non essendone previsto il computo ai fini della determinazione del TEGM (e dunque del tasso soglia). Nessuna espressa indicazione in tal senso, infatti, si ripete, risulta dal testo legislativo. Inoltre una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla l. n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia – all'art. 644 c.p., comma 4, – gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia – alla l. n. 108, art. 2, comma 1, cui rinvia l'art. 644 c.p., comma 3, primo periodo, – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto; con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi.

6.4. L'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, del d.l. n. 185 del 2008, art. 2-*bis*, non è decisiva, però, per la soluzione della questione, che qui interessa, della rilevanza o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore di tale disposizione, e dunque in particolare quanto ai rapporti esauritisi in tale periodo, come il rapporto dedotto nel presente giudizio (del resto, nella stessa giurisprudenza penale di legittimità, sopra illustrata, il richiamo dell'art. 2-*bis*, cit., e la sua ritenuta natura interpretativa costituivano un argomento di mero rincalzo, di conferma, cioè, di un risultato ermeneutico già raggiunto per altra via).

6.4.1. Infatti la commissione di massimo scoperto, quale «corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto... calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento», secondo la definizione richiamata all'inizio, non può non rientrare tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate sia dall'art. 644 c.p., comma 4, (determinazione del tasso praticato in concreto) che dalla l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca.

Nei precedenti della prima sezione civile sopra richiamati e in parte della dottrina, tuttavia, si sottolinea la circostanza che i decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, appena richiamato, non includono le commissioni di massimo scoperto nel computo del TEGM, e quindi del tasso soglia, sicché sarebbe illegit-

timo prenderle in considerazione ai fini della determinazione del tasso praticato in concreto, e ciò in considerazione di quella esigenza di simmetria di cui si è detto più sopra, per la quale tra l'uno e l'altro tasso, da porre a confronto, deve esservi omogeneità.

Tale obiezione non è persuasiva.

L'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale).

6.4.2. L'ipotesi di illegittimità dei decreti sotto tale profilo, tuttavia, non avrebbe fondamento, perché non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, art. 2-*bis*, cit. Dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle più volte richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che «la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali» e che «il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata» (l'aggiornamento successivo, effettuato nell'agosto 2009, uniformandosi al disposto del d.l. n. 185 del 2008, art. 2-*bis*, cit., nel frattempo entrato in vigore, inserisce invece la CMS nel calcolo del TEGM).

La presenza di tale dato nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perché consente la piena comparazione – tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto – tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta.

La l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, stabilisce, infatti, che «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (...) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione (...) sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale». La funzione dei decreti in questione è dunque essenzialmente di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori.

Ebbene, anche la rilevazione dell'entità delle CMS è contenuta nei decreti emanati nel periodo precedente all'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, art. 2-*bis*. La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel TEGM strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che (come si è già anticipato e come ci si accinge a spiegare più puntualmente nel paragrafo che segue) viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la *ratio* ispiratrice dell'istituto. Tale dato formale – è appena il caso di aggiungere – è destinato a cedere rispetto a consolidati principi di conservazione degli atti giuridici.

6.4.3. La comparazione di cui trattasi si rivela soltanto più complessa (peraltro non eccessivamente), perché le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (a differenza degli interessi, si calcolano sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata – ancorché coordinata – rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del TEGM.

La stessa Banca d'Italia, del resto, preso atto degli orientamenti che andavano profilandosi nella giurisprudenza di merito sulla rilevanza delle commissioni di massimo scoperto agli effetti dell'usura presunta, nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 ha indicato modalità di comparazione che tengono conto appunto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto.

Secondo tali indicazioni, la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, «il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50 % l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle» (la l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, prima della modifica introdotta con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modif. nella l. 12 luglio 2011, n. 106, prevedeva appunto che il tasso soglia era costituito dal TEGM aumentato della metà). «Peraltro – prosegue la Banca d'Italia l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine"). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge».

Tali modalità (cui fa sostanzialmente cenno la stessa Cass. Sez. I civ. n. 12965 del 2016, cit.) appaiono rispettose del dettato normativo, rispondendo all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, delle condizioni praticate in concreto con quelle previste quale soglia dell'usura, e di rilevare il superamento di tale soglia tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi eccedenti la stessa.

Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: «Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.l. n. 185 del 2008, art. 2-bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta l. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati».

Il terzo motivo di ricorso va dunque accolto nella parte in cui si lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto dell'entità delle CMS, come rilevate nei decreti ministeriali di cui si è detto, ai fini della determinazione della soglia di legge oltre la quale si verifica l'usura presunta.

7. In conclusione, respinti i primi due motivi dei ricorsi e accolto il terzo, il decreto impugnato va cassato, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

IL DELITTO DI USURA ALL'ESAME DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Usury Crime examined by the Civil Plenary Section of the Supreme Court

Le Sezioni unite civili cercano di comporre un singolare contrasto giurisprudenziale, ma la soluzione offerta, seppure ispirata al principio di conservazione degli atti giuridici, non appare comunque rispettosa del principio di riserva di legge.

The Civil Plenary Section of the Supreme Court have attempted at solving an uncommon conflict of decisions. Although inspired to the legal acts conservation principal, the proposed solution does not appear to comply with the principle of statutory reserve.

(Traduzione in inglese a cura dell'Autore)

di **Roberto Rampioni**

Ordinario di Diritto penale - Università di Roma «Tor Vergata»

Sommario 1. L'*animus* di mediazione delle Sezioni unite civili. — 2. Il riconoscimento (tardivo) della natura *innovativa* dell'art. 2-bis l. 28 gennaio 2009, n. 2. — 3. L'orizzonte più comprensivo della discussione sulla portata applicativa dell'art. 644 c.p. nella visione della S.C. remittente e della giurisprudenza di merito: in particolare, il tema della valutazione necessaria degli interessi moratori. — 4. La complessa «comparazione» e l'artificiosa «compensazione» tra «plurime soglie» proposte dalle Sezioni unite civili. — 5. Commissione di massimo scoperto e delega politica ad organi tecnici. — 6. Il principio di diritto affermato e la «lettura creativa» di uno schema legale sostanzialmente vuoto.

1. L'ANIMUS DI MEDIAZIONE DELLE SEZIONI UNITE CIVILI

Per definire la portata applicativa del delitto di usura e, in particolare, tentare di risolvere la *vexata quaestio* della «commissione di massimo scoperto» (e della sua stessa nozione) è risultato necessario l'intervento delle Sezioni unite civili. Del resto, l'orientamento, rigoristico quanto erroneo, del giudice penale di legittimità appariva ormai non più scalfibile e, comunque, in insanabile contrasto col più recente indirizzo in materia della Cassazione civile.

Le Sezioni unite civili, tuttavia, all'evidente scopo di comporre lo scontro interpretativo – ed in modo *onorevole* per le parti configgenti – se, da un lato, smentiscono la Cassazione penale col ritenere che «l'art. 2-bis d.l. n. 185 del 2008 non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell'art. 644, 4° comma, c.p.»; dall'altro, affermano che «l'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo», della medesima disposizione – diversamente da quanto sostenuto dal giudice di legittimità civile – «non è decisiva per la soluzione della questione» (della rilevanza o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore di tale disposizione), dal momento che la commissione di massimo scoperto «non può non rientrare tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate sia dall'art. 644, comma quarto, c.p. che dall'art. 2, comma 1, legge n. 108/1996 ... attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca».

E pur riconosciuto che la disciplina legislativa «avverte» l'esigenza di «omogeneità o sim-

metria» tra i tassi da porre a confronto, si enuncia il seguente principio di diritto: “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2-*bis* d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la «CMS soglia» calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il «margine» degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza dell’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quelli degli interessi in concreto praticati”.

Si smentisce, dunque, la per vero sconcertante tesi dell’art. 2-*bis* l. 28 gennaio 2009, n. 2 quale «norma di interpretazione autentica», ma – sembra a chi scrive – ci si avventura con passo incerto sul difficile terreno, propriamente penalistico, della riserva di legge.

2. IL RICONOSCIMENTO (TARDIVO) DELLA NATURA INNOVATIVA DELL’ART. 2-BIS L. 28 GENNAIO 2009, N. 2

Sul primo profilo – come correttamente segnalano le Sezioni unite civili – va preliminarmente ricordato che il tema della commissione di massimo scoperto presenta oggi un carattere storico. A seguito dei mutamenti di disciplina intervenuti (l. 24 marzo 2012 n. 27, che ha abrogato il primo comma dell’art. 2-*bis* cit., e l. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto una «commissione onnicomprensiva», imponendo il limite massimo dello 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente), infatti, «la commissione di massimo scoperto come definita nelle Istruzioni della Banca d’Italia... è stata definitivamente superata».

La questione problematica continua, dunque, a porsi e resta circoscritta al periodo antecedente a tali novelle.

Con riguardo a tale ambito il giudice civile, evidentemente meno avvezzo a «libere» esegesi delle fonti normative, rileva criticamente che il testo dell’art. 2-*bis* cit. «non contiene alcuna espressione che evochi» la *natura interpretativa* di tale disposizione, «ma contiene, anzi, chiarissimi indizi in senso contrario». Piuttosto, la *natura innovativa* emergerebbe in modo chiaro, vuoi, dalla «espressa previsione, al comma 2, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa»⁽¹⁾, vuoi, dalla previsione al terzo comma (poi abrogata dalla legge n. 27 del 2012) che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

⁽¹⁾ Disciplina transitoria «in attesa della quale il modo di determinazione del tasso soglia “resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni».

Peraltro, non è priva di significato la circostanza che il d.l. n. 70 del 13 maggio 2011 (art. 8 conv. in l. 12 luglio 2011 n. 106) abbia modificato il comma 4 dell’art. 2, l. n. 108 del 1996, sostituendo le parole «aumentato della metà» con la seguente formulazione: «... aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali»: evidente, invero, l’incremento di valore della «soglia».

presente decreto [d.l. n. 1 del 2012] sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data».

Non è un fuor d'opera precisare al riguardo che il giudice penale di legittimità da tempo considera l'art. 2-*bis* cit. «norma di interpretazione autentica» del quarto comma dell'art. 644 c.p., «in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme»; di conseguenza, si assume, individuando un costo che deve essere rilevato per il calcolo del TEGM, la commissione di massimo scoperto ha rilievo sin dall'entrata in vigore della legge di riforma (n. 108 del 1996) al fine di valutare la possibile usurarietà del rapporto ⁽²⁾.

Affermazione – come si è già avuto occasione di dire ⁽³⁾ – sconcertante, dal momento che l'art. 2-*bis* non solo demanda, appunto, all'autorità amministrativa il compito di adottare «disposizioni transitorie», ma differisce altresì al 1° gennaio 2010 la computabilità della commissione in discorso tra gli oneri da rilevare al fine della fissazione del TEGM.

E giova ribadire in argomento chela legge di conversione n. 2 del 2009 individua, in realtà, una «innovazione» non già una mera «interpretazione» ⁽⁴⁾. L'ambito logico della legge interpretanda e quello della legge interpretativa non coincidono: non soltanto il legislatore non dichiara espressamente che con la nuova legge intende offrire l'interpretazione autentica della precedente, ma neppure interviene per semplicemente *spiegare* il significato del testo della precedente norma (situazione dalla quale può scaturire – per dirla con FilomusiGuelfi – il “naturale effetto” della retroattività); qui la legge che sopravviene presenta “significativi aspetti innovativi” che, peraltro, vanno ad incidere sulla fonte secondaria integratrice della norma primaria.

Difetta, in definitiva, lo stesso presupposto della norma interpretativa: l'esistenza di contrastanti interpretazioni ed il conseguente chiarimento del significato normativo dello schema precettivo della norma interpretata.

E, per giunta, anche a voler riconoscere (la pur discussa a livello teorico) natura di norma di interpretazione autentica alla disposizione in esame, resta ancora impregiudicata la sua retroattività, data per scontata dal giudice penale di legittimità. Ora, secondo il chiaro insegnamento del Betti, «la norma interpretativa si applica alle conseguenze anteriori alla sua entrata in vigore, nella misura in cui, se anche la interpretazione autentica non fosse sopravvenuta, la legge interpretata avrebbe tuttavia potuto invocarsi ed applicarsi»; diversamente, nel caso in esame, non solo – come detto – la disciplina previgente sarebbe risultata inapplicabile, ma addirittura la nuova prevede un regime intermedio che mantiene in vita – così riconoscendo la conformità a legge dei comportamenti che ad essi si uniformano – i primi criteri di rilevazione del TEGM.

Si è assistito, in definitiva, alla pretesa da parte del giudice penale di legittimità di disap-

⁽²⁾ Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028, in *questa rivista*, 2010, p. 4133 s., orientamento poi confermato da successive pronunce: Sez. II, 14 maggio 2010, n. 28743, *ivi*, 2011, p. 2254; Sez. II, 23 novembre 2011, n. 46669; Sez. II, 3 luglio 2014, n. 28928.

⁽³⁾ Sia consentito richiamare R. RAMPIONI, *La fattispecie di usura «presunta» nel crogiuolo della pratica applicativa. Il «nodo» della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, in *questa rivista*, 2012, p. 361 s.

⁽⁴⁾ Sul tema della interpretazione autentica v., per tutti, E. PARESCHE, voce *Interpretazione (filosofia)*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Giuffrè, 1972, p. 232; G. VERDE, voce *Interpretazione autentica*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. IV, 2006, Giuffrè, p. 3201 s.

plicare la fonte subordinata con funzione integratrice del precetto e, nondimeno, applicare il medesimo precetto come tale inapplicabile (e le relative sanzioni) in forza di una libera, quanto illogica ed atecnica, lettura degli artt. 1 e 2 della legge n. 108 del 1996; nonché al tentativo, surrettizio, di far retroagire simile personale ed erroneo ordine di idee (che già confligge con l'esigenza di tutela dell'«affidamento» legittimamente sorto nel cittadino – come riconosciuto dalla Corte costituzionale – quale valore di civiltà giuridica e principio connaturato allo Stato di diritto) nonostante la disposizione, di segno contrario, espressamente dettata per disciplinare il fenomeno successorio.

3. L'ORIZZONTE PIÙ COMPRENSIVO DELLA DISCUSSIONE SULLA PORTATA APPLICATIVA DELL'ART. 644 C.P. NELLA VISIONE DELLA S.C. REMITTENTE E DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO: IN PARTICOLARE, IL TEMA DELLA VALUTAZIONE NECESSARIA DEGLI INTERESSI MORATORI

Come detto, le Sezioni unite civili ritengono «non decisiva» la soluzione offerta al tema del carattere interpretativo (autentico) o meno dell'art. 2-*bis* cit. e «concentrano» la discussione sulla commissione di massimo scoperto. Così facendo, tuttavia, si elude la questione ben più comprensiva della reale portata applicativa dell'art. 644 c.p. e, in particolare, del corretto ambito di operatività dell'usura presunta in ragione dei «criteri» adottati, delle voci di cui si è tenuto conto per l'individuazione del parametro del cd. tasso-soglia. E, per vero, l'«ordinanza interlocutoria» di rimessione alle Sezioni unite, nel segnalare *la particolare importanza* della questione, prende in esame una fattispecie concreta in cui è in discussione anche la computabilità degli interessi di mora e, dunque, un caso che «propone un tema per sé generale della vigente normativa antiusura, non esclusivo della commissione di massimo scoperto» e che, innanzitutto, «attiene alla stessa effettiva sussistenza, nel sistema antiusura che risulta attualmente vigente, di una regola di omogeneità in proposito, nonché del peso che alla stessa andrebbe nel caso riconosciuto» ⁽⁵⁾.

Ed in argomento la Corte remittente se, per un verso, rileva che le «Istruzioni» della Banca d'Italia «non risultano prese in considerazione nell'ambito della normativa di cui alla legge n. 108/1996 (l'art. 2 di questa affidando le rilevazioni trimestrali al Ministro dell'economia, «*sentiti* la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi»)» e, dunque, «sono rivolte esclusivamente agli intermediari»; per altro verso, osserva criticamente al contempo che «quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia ...), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione».

Con riferimento specifico alla commissione di massimo scoperto precisa, peraltro, la Corte civile remittente che dette «Istruzioni» *da sempre* (sin da quelle del 1996) indicano che «la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG» e che «essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali». E ciò – si considera – «sembra indicare che, nel complesso delle indicazioni date dalla Banca d'Italia, la commissione di massimo scoperto

⁽⁵⁾ Sez. I civ., 9 maggio 2017, n. 15188.

– più che essere dichiarata come irrilevante ai fini della regolamentazione dell'usura – sia ritenuta rilevante, bensì in modo autonomo» e che tale «forma di remunerazione del credito ... viene applicata non già in via indiscriminata (come gli interessi compensativi o moratori), ma solo in relazione a certe forme tecniche di utilizzo del credito (precisamente alla forma del cd. scoperto di conto)».

Del resto, nell'ottica del giudice di legittimità civile – ed in modo più ampio e comprensivo – si muove il giudice del merito civile che viene a riconoscere il cd. principio di «omogeneità-simmetria» e, dunque, la necessità che il TEG applicato al singolo rapporto da raffrontare con il tasso soglia sia calcolato secondo i criteri della Banca d'Italia.

È così che la Corte d'appello civile di Milano rileva che, «senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d'Italia, il raffronto tra il TEG e il tasso-soglia ha una logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, se il primo viene determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia». Ed in tal senso prosegue il giudice del merito: «Se si ragionasse diversamente, si procederebbe ad una comparazione di valori tra loro disomogenei con un conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso ... calcolare i tassi di interessi applicati al rapporto di conto corrente con la comprensione della commissione di massimo scoperto determinerebbe la suddetta aporia» ⁽⁶⁾.

Analogamente il Tribunale civile di Roma respinge la tesi di parte-attrice secondo cui «l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso-soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996». Tale tesi – si osserva – non considera né la diversa natura dei due tipi di interesse, convenzionale e di mora, né la non omogeneità tra l'interesse di mora ed il tasso-soglia antiusura indicato, che è calcolato con riferimento ai soli interessi convenzionali e non anche a quelli di mora» ⁽⁷⁾. E si precisa che, «in conformità con le indicazioni della Banca d'Italia, gli interessi di mora sono stati sempre esclusi dal calcolo operato per addivenire alla media degli interessi convenzionali praticati dalle banche, proprio perché sono interessi che non attengono alla fisiologia del rapporto ma alla sua patologia ... Occorre ricordare che i tassi-soglia antiusura sono ottenuti attraverso un automatismo stabilito dalla legge che prende in esame i tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero delle Finanze. Come indicato da queste medesime Autorità, le banche nel riportare i tassi di interesse medi applicati indicano i soli interessi convenzionali e non vi comprendono anche i tassi di

⁽⁶⁾ App. Milano, Sez. I civ., 15 febbraio-9 marzo 2017, in *www.expartecreditoris.it*, 2017.

⁽⁷⁾ Trib. Roma, Sez. IX civ., 7-29 marzo 2018, n. 6633, che in tal senso precisa: «Infatti è evidente la diversa natura e finalità degli interessi convenzionali che costituiscono la remunerazione concordata per la concessione del finanziamento, rispetto a quelli di mora che sono il risarcimento pure concordato per il caso di inadempimento del debitore alle sue obbligazioni. Né è sostenibile che il contratto preveda la cumulabilità dei due tassi di interesse, in quanto, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cod. civ.) mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale: quota che sarebbe esigua, rispetto al totale degli interessi convenzionali previsti, come pure rispetto al totale del capitale erogato, anche considerato che il contratto prevede la risoluzione e la decadenza dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento di pochissime rate di restituzione della somma».

mora: è ovvio che se fossero invece inclusi i tassi di mora, si avrebbe un innalzamento dei tassi medi applicati, con aumento anche del TEG periodico e dei tassi soglia antiusura. Scelta che è rispettosa sia della natura del rapporto, appunto perché i tassi di mora sono meramente eventuali e patologici, sia delle esigenze dei clienti dato che altrimenti si avrebbe un incremento dei tassi medi di interesse e un corrispondente innalzamento del tasso soglia antiusura. Se, quindi, i tassi convenzionali antiusura non comprendono gli interessi di mora, non è sostenibile, né logicamente né con fondamento normativo, che nell'esame di un contratto si debba procedere alla somma del tasso convenzionale con quello di mora per confrontare tale risultato con il tasso soglia antiusura (determinato, appunto, senza gli interessi di mora)».

In tal senso anche il Tribunale civile di Milano viene a riconoscere il principio di «omogeneità-simmetria» coll'affermare che «il TEGM, sulla cui base viene calcolato il tasso-soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d'interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Non esiste un tasso soglia degli interessi moratori, ma solo di quelli corrispettivi. Conseguenza che applicare quest'ultimo puramente e semplicemente anche agli interessi moratori significa dare vita a un'applicazione priva di base normativa, che in caso di interpretazione estensiva (tasso soglia calcolato con riferimento agli interessi corrispettivi da riferirsi anche agli interessi moratori) sarebbe priva di razionalità, e censurabile quantomeno ex art. 3 Cost. in quanto 1) applicherebbe la legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale attuazione all'ipotetica volontà del legislatore (*i.e.* la determinazione del tasso soglia di mora), e inoltre 2) finisce per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi), violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l'illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse; inoltre 3) è chiaro che una sanzione calcolata su determinati presupposti fattuali, applicata a una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi, appare intrinsecamente irragionevole»⁽⁸⁾.

Si rileva, inverosimilmente, che gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo (il rapporto di un tasso a un capitale), ma integrando per il resto un risarcimento del danno in via forfettaria e – ciò che rileva – difetta per tali interessi un tasso soglia specifico. Si sottolinea, infatti, che «la Banca d'Italia calcola il tasso-soglia sulla base del c.d. TEGM, nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, non viene rilevato anche il tasso di mora; ciò in considerazione della sua natura non remunerativa. In questo caso, ci si avvede subito che rapportare il tasso

⁽⁸⁾ Trib. Milano, Sez. VI civ., 6 giugno 2018, n. 6369, che soggiunge: «l'art. 1 comma 1 d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001, sancisce che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 2° comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Il riferimento "a qualunque titolo" potrebbe significare "anche a titolo di interessi moratori" (e in tale senso si richiama anche la relazione governativa di accompagnamento al decreto legge). Tuttavia, il decreto citato sancisce una definizione ai fini applicativi dell'art. 644 c.p., che pure continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi "corrispettivi" (ovvero che pacificamente vi si riferiva, come l'art. 1815 c.c.: cfr. *infra* pt. 7), e che al comma 4 opera un riferimento, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, delle "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese [...] collegate all'erogazione del credito", ossia costi effettivamente sostenuti (e non solo potenziali, come gli interessi dovuti per il caso di mora) in relazione poi all'elemento della "erogazione" del credito, ossia in vista del momento fisiologico della messa a disposizione della moneta. Va da sé allora che non è possibile ampliare l'ambito del significato proprio dell'articolo 644 c.p., posto che diversamente si finirebbe per darne un'interpretatio abrogans laddove il riferimento è al "corrispettivo". La relazione governativa può illustrare sull'intenzione del legislatore, ma non può certo supplire alle mancanze di un testo legislativo che, per come strutturato, non si riferisce agli interessi moratori».

effettivo di un singolo contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significa operare un rapporto tra entità non omogenee» ⁽⁹⁾.

4. LA COMPLESSA «COMPARAZIONE» E L'ARTIFICIOSA «COMPENSAZIONE» TRA «PLURIME SOGLIE» PROPOSTE DALLE SEZIONI UNITE CIVILI

Le Sezioni unite civili, come detto, eludono questa più ampia prospettiva – estensibile, appunto, al fenomeno della mora – circoscrivendo la questione al tema della commissione di massimo scoperto e, pur respinta la tesi della natura interpretativa dell'art. 2-*bis* cit., ritengono *non persuasiva* la soluzione offerta dal giudice civile di legittimità alla *vexata quaestio*.

Si dà atto, invero, che l'orientamento della prima Sezione civile della S.C. e la posizione assunta da parte della dottrina – che sottolineano la circostanza che i decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 108 del 1996 non includono la commissione di massimo scoperto nel computo del TEGM e, quindi, del tasso-soglia – sostengono "l'illegittimità" (forse meglio, l'implausibilità) del prendere in considerazione, del tener conto della commissione *de qua* ai fini della determinazione del tasso praticato in concreto e «ciò in considerazione di quella esigenza di simmetria...per la quale tra l'uno e l'altro tasso, da porre a confronto, deve esservi omogeneità»; ma – si assume – «*tale obiezione non è persuasiva*».

Le Sezioni unite civili, pur riconoscendo che «*l'esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge*», («la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM, prendendo in considerazione i medesimi elementi»), soggiungono tuttavia che tra questi elementi «è inclusa...anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia» [corsivi di chi scrive].

In tal senso – si prosegue – «la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo

⁽⁹⁾ La pronuncia critica diffusamente «l'impostazione volta a qualificare l'interesse moratorio quale costo del credito, rilevando che «solo una visuale economicistica, può obliterare la differenza di funzione tra i due tipi di interesse», osservando conclusivamente: «... l'insieme di tali problematiche, o quantomeno gli aspetti più significativi delle stesse, non risulta essere stato esaminato da Cass. n. 350/2013, che ha ripreso a applicare il concetto di interesse usurario anche ai tassi di mora. *Argumentum ab auctoritate*: C. cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel d.l. n. 394 del 2000, art. 1, comma I, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; ora, a parte il fatto che si tratti di un inciso (pt. 2.2. della motivazione) integrante un mero *obiter dictum* (resta poi il dato di fatto che alla Banca d'Italia non è demandato di calcolare anche i tassi soglia sulla base dei tassi medi di mora), peraltro alquanto superficiale (il problema non è solo e tanto la lettera della legge, ma l'insieme delle implicazioni e dei problemi sistematici che una simile lettera comporta), le sentenze di Cassazione, alle quali rinvia la Corte costituzionale, risultano alquanto equivocate: così la n. 5324/2003 (si limita in parte motiva a rinviare ai precedenti che seguono), sentt. n. 5286/2000 (su cui *supra*, pt. 4), n. 14899/1999 (che non è riferita a ipotesi di inadempimento e di interessi moratori, bensì a un caso di eccessiva onerosità sopravvenuta) e n. 1126/1999 (che afferma che la normativa si applica anche ai rapporti conclusi prima della l. n. 108/1996 in relazione alla parte di rapporto ancora in corso). In nessun caso quindi la questione, peraltro neppure affrontato con soverchio zelo, ha costituito la *ratio decidendi* delle sentenze (così anche la più recente sent. n. 602/2013, che rinvia a Cass. n. 5324/2003). Del pari apodittica sul punto Cass. n. 350/2013. Del resto, l'opinabilità dell'interpretazione fatta propria dalle suddette sentenze è implicitamente contestabile sulla base dei principi espressi, sia pure in altro contesto, da altre sentenze della suprema Corte, tra cui la recente Cass. n. 12965/2016».

scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)».

La tesi della illegittimità dei decreti – si osserva, peraltro – non ha fondamento, «perché non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2-bis d.l. n. 185 del 2008, cit. Dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle più volte richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006».

Dunque, la presenza di tale dato nei decreti ministeriali (l'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali) – continuano le Sezioni unite civili – è sufficiente per «escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perché consente la piena comparazione – tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto – tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso-soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta»; funzione – si puntualizza – consistente *essenzialmente* nella *rilevazione* dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso-soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori.

Ora, si prosegue, nei decreti emanati nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2-bis cit. è anche contenuta la rilevazione dell'entità della commissione di massimo scoperto e la «circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel TEGM strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che...viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la *ratio* ispiratrice dell'istituto. *Tale dato formale*, è appena il caso di aggiungere, *è destinato a cedere rispetto a consolidati principi di conservazione degli atti giuridici*» [corsivi di chi scrive].

La «comparazione» di cui si discute – affermano le Sezioni unite civili, avviandosi a concludere – può rivelarsi «soltanto più complessa, peraltro, non eccessivamente» ⁽¹⁰⁾; il rispetto delle «soglie di legge» (!) richiede, secondo le stesse «indicazioni» provenienti da Banca d'Italia (a far data dal Bollettino di vigilanza n. 12 del dicembre 2005), «accanto al calcolo del

⁽¹⁰⁾ Osservano al riguardo le Sezioni unite civili: «le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (a differenza degli interessi, si calcolano sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata – ancorché coordinata – rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del TEGM. La stessa Banca d'Italia, del resto, preso atto degli orientamenti che andavano profilandosi nella giurisprudenza di merito sulla rilevanza delle commissioni di massimo scoperto agli effetti dell'usura presunta, nel Bollettino di vigilanza n. 12 del dicembre 2005 ha indicato modalità di comparazione che tengono conto appunto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto».

tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, “il confronto tra l’ammontare percentuale della CMS praticata e l’entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l’entità della CMS media pubblicata nelle tabelle”. Peraltro – si puntualizza – secondo le “indicazioni di Banca d’Italia” (!) l’applicazione di commissioni che superano l’entità della “CMS soglia” non determina, di per sé, l’usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l’importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l’ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge».

Tali “modalità” – considerano conclusivamente le Sezioni unite civili – «appaiono rispettose del dettato normativo, rispondendo all’esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, delle condizioni praticate in concreto con quelle previste quale soglia dell’usura, e di rilevare il superamento di tale soglia tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi eccedenti la stessa».

5. COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO E DELEGA POLITICA AD ORGANI TECNICI

Dunque, ci si troverebbe di fronte alla necessità di operare una “comparazione” (tra i corrispettivi concretamente praticati per la prestazione creditizia e il tasso-soglia) più «complessa» (peraltro, neppure eccessivamente tale), seguendo le «indicazioni» fornite da Banca d’Italia nel dicembre 2005 relative alla rilevazione nei decreti ministeriali, da sempre operata separatamente ed espressa in termini percentuali, della commissione di massimo scoperto, in quanto non rientrante nel calcolo del TEG.

La presenza di tale “dato” (la rilevazione pur separata) nei decreti ministeriali varrebbe, appunto, ad escludere la “difformità” della fonte secondaria rispetto alla previsione di legge, aspetto meramente formale che deve di necessità cedere al cospetto del principio di conservazione degli atti giuridici; e, al contempo, consentirebbe la «comparazione» di entità precise al fine della verifica del superamento del tasso-soglia dell’usura presunta o, meglio, «la verifica del rispetto delle soglie di legge»: accanto al raffronto dell’interesse praticato con il tasso-soglia, il confronto tra l’ammontare percentuale della commissione di massimo scoperto applicata ed il valore massimo della cd CMS-soglia, entità delle “condizioni” applicate – peraltro – da valutare «complessivamente» ai fini del riconoscimento dell’usurarietà del rapporto.

Una sorta di pericolosa commistione, quella operata dalle Sezioni unite civili, tra violazione del principio di riserva di legge (per la delega politica ad organi tecnici) e norma giurisprudenziale.

Ora, va preliminarmente chiarito, come si è già avuto occasione di rilevare, che la *precisione descrittiva* della fattispecie di usura cd. presunta è perseguita attraverso un complesso meccanismo di predeterminazione legale della soglia di usurarietà dell’interesse, meccanismo descritto all’art. 2 della legge di riforma del ’96 e richiamato al comma 3, prima parte, dell’art. 644 c.p. Lo scopo che si è prefisso il legislatore della riforma è, appunto, quello di scongiurare disorientamenti interpretativo-applicativi ed ha cercato di raggiungerlo, facendo ricorso – secondo gli attuali criteri della legalità *in progress* – a tecniche di normazione in bianco. La articolata procedura amministrativa delineata dalla citata disposizione assolve, infatti, ad un

ruolo fondamentale, dal momento che – come già più volte detto – la rilevanza penale del fatto scatta al superamento del cd. tasso-soglia, “misura” questa che scaturisce, appunto, dalla procedura in discorso. Al Ministero del Tesoro (oggi dell’Economia e delle Finanze) viene affidato il compito «sentiti la Banca d’Italia e (almeno inizialmente anche) l’Ufficio italiano dei cambi», di raccogliere i «dati» relativi agli «interessi praticati» – comprensivi di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse – da banche ed intermediari finanziari (nel trimestre precedente) al fine di effettuare la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio (TEGM), individuato dalla media operata fra i medesimi dati; media rapportata su base annua e calcolata per «operazioni della stessa natura» ⁽¹¹⁾.

La S.C. in argomento è costante nel qualificare l’art. 644 c.p. norma (parzialmente) in bianco. Sin dal 2003 ha respinto l’eccezione di incostituzionalità della disposizione per violazione del principio di riserva di legge in materia penale col rilevare che la fonte normativa primaria indica *analiticamente* il procedimento per la determinazione dei tassi-soglia, affidando alla fonte subordinata il limitato ruolo di *fotografare*, secondo rigorosi criteri tecnici, l’andamento dei tassi finanziari ⁽¹²⁾.

Più in dettaglio, la pronuncia in esame puntualizza in motivazione che «il delitto di usura, quale definito a seguito dell’intervento novellistico operato dalla legge n. 108/1996, non riserva affatto ... compiti “creativi” alla pubblica amministrazione, affidando a questa margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente l’area penale riservata alla legge ordinaria ... infatti, il legislatore si è fatto carico di introdurre e delineare una rigida “griglia” di previsioni e di principi, affidando alla formazione secondaria null’altro che un compito di “registrazione” ed elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualunque margine discrezionalità». Rilevato, invero, che l’attuale fattispecie incriminatrice, abbandonato «l’etereo parametro rappresentato dallo stato di bisogno», è caratterizzata dalla determinazione legale dell’interesse usurario, si giunge ad affermare che ora «ciò che conta è l’oggettivo superamento della soglia oltre la quale l’interesse ... viene ad assumere – secondo una valutazione legale tipica – il carattere usurario». E si osserva conclusivamente, che «il procedimento per la determinazione dei tassi soglia analiticamente descritto dal legislatore della riforma, *esclude*, per puntualità di riferimenti, *qualsiasi elusione del principio di riserva di legge* in materia penale, *nulla essendo lasciato a scelte di opportunità e a valutazioni non fondate su rigorosi criteri tecnici* ... Il dettaglio dei criteri stabiliti dalla legge è ... tale da rendere la fonte non legislativa un atto meramente ricognitivo, destinato a «fotografare» l’andamento dei tassi finanziari distinti per classi omogenee di operazioni, secondo parametri di certezza ed obiettività, e con l’intervento degli organi istituzionalmente deputati a compiere siffatte registrazioni» [corsivi di chi scrive].

Assunto questo, nella sua perentorietà ed univocità, più che azzardato, superficiale. È innegabile, infatti, che l’art. 2 della legge n. 108/1996, nel dettare le regole cui l’autorità amministrativa deve attenersi per individuare, e così fissare, la soglia della usurarietà, lasci alla medesima autorità margini di discrezionalità particolarmente ampi e tali, in ogni caso, da rendere *incerta* la portata applicativa della norma penale.

Se, invero, deve riconoscersi che è la legge a determinare vuoi il parametro di riferimento (la media – si badi, tuttavia – dei «tassi» praticati per il singolo tipo di operazione), vuoi la misura dello «sforamento» necessario e sufficiente a far ritenere usurario l’interesse praticato

⁽¹¹⁾ Si consenta il rinvio a R. RAMPIONI, *op. cit.*, p. 378 s.

⁽¹²⁾ Sez. II, 18 marzo 2003, Simoni, in *questa rivista*, 2004, p. 2876 s.

e, dunque, nell'usura presunta la norma amministrativa sembra assolvere, semplicemente, alla pur fondamentale funzione di stabilire periodicamente, l'elemento "centrale" di tale forma di reato, rendendola così applicabile; nondimeno, la formulazione della fattispecie incriminatrice, risultante dal combinato disposto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 legge n. 108/1996, ad un esame più attento non appare rispettosa del principio di legalità nelle sue più significative forme di espressione (riserva di legge, determinatezza e tassatività).

A non voler considerare che, al pari dell'adempimento annuale della «classificazione delle operazioni», la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio degli «interessi» praticati non è assistita da alcuna garanzia (non è in concreto operata dal Ministero competente ed è fondata su una raccolta di «dati» effettuata da soggetti non sempre «terzi», le banche, ovvero da soggetti non istituzionali, gli intermediari finanziari), non può sfuggire che la fonte primaria non determina i modelli matematici (la formula) da utilizzare per il computo della «media» e che, ovviamente, a criteri di calcolo diversi corrispondono soluzioni diverse ovvero «soglie» differenti. Criteri di calcolo, per giunta, la cui individuazione dai vari decreti ministeriali succedutisi nel tempo è stata rimessa alla Banca d'Italia che, appunto, li comunica attraverso proprie «Istruzioni» ⁽¹³⁾.

In definitiva, la complessità tecnica della materia e l'esigenza di continui aggiornamenti fanno sì che (soppresso l'Ufficio Italiano Cambi) venga rimessa alle Istruzioni operative della Banca d'Italia (non già al Ministero competente ad emanare il decreto ministeriale, fonte normativa subordinata con funzione integratrice del precetto penale) la descrizione formale-astratta dei requisiti strutturali del tipo legale in esame (usura c.d. presunta) e, poi, all'interprete-operatore giudiziario la definizione (*ex post* ed) in concreto della loro portata contenutistica: fenomeno di eterointegrazione mediante fonti *sub*-legislative che rende applicabile un precetto in sé privo di tale potenzialità.

Ora, è a tutti nota la posizione da tempo assunta in materia da parte della Corte costituzionale: oltre la determinazione della pena va riservata alla legge "la sufficiente specificazione del fatto" ovvero la determinazione del "contenuto politico essenziale" del divieto. Il rinvio ad un atto *sub*-legislativo (peraltro, preesistente) risulta in tale ottica conforme ai principi di riserva di legge e di determinatezza nella misura in cui non «perduri la facoltà dell'amministrazione di mutare, sostituire o abrogare l'atto stesso» e sempre che consista nella pura e semplice attività di specificazione di meri elementi tecnici da effettuare sulla scorta dei criteri indicati dalla legge in modo preciso, così da non creare inammissibili "incertezze sul contenuto essenziale dell'illecito penale" ⁽¹⁴⁾. A non voler considerare l'ineliminabile tasso di ideologia presente nella scienza e nella tecnica, come il possibile «uso politico» delle stesse, per il giudice delle leggi il limite del fenomeno integrativo scaturisce dalla distinzione tra "politica" e "tecnica".

E quando, come avviene nella materia in esame, la fonte normativa primaria non descriva compiutamente i «criteri» tecnici e la scelta venga affidata all'organo amministrativo, simile

⁽¹³⁾ Sul «valore» delle Istruzioni della Banca d'Italia v. criticamente R. MARCELLI, *Usura bancaria. Con le nuove Istruzioni emanate il 29.7.2016 la Banca d'Italia introduce, alla 'cheticella' significative forma di egemonia della finanza sull'economia*, in *IL Caso.it*, 30 maggio 2017 e dello stesso Autore, *Lo stereotipo dell'omogeneità il principio di onnicomprensività. La rilevazione statistica del TEGM e la verifica dell'art. 644 c.p.: ambiti tecnici ma non sovrapponibili*, in *IL Caso.it*, 1° giugno 2017.

In giurisprudenza sul carattere non vincolante delle Istruzioni v., per tutte, Sez. II, 23 novembre 2011, n. 46669.

⁽¹⁴⁾ Cfr. C. cost., 11-14 giugno 1990, n. 282, in *questa rivista*, 1991, p. 24 s.

scelta – altro aspetto notorio – risulterà suscettiva di sindacato da parte del giudice penale, venendo così a «spostare il carico contenutistico della riserva di legge non sull'esecutivo, ma sul potere giudiziario». Per giunta, ridando vita, per una sorta di eterogenesi dei fini, a quella «discrezionalità giudiziale» che si intendeva eliminare.

Con specifico riferimento alla commissione di massimo scoperto va segnalato, per giunta, che la Banca d'Italia con la *circolare* del dicembre 2005, posta di fronte al «numero crescente di questioni» sottoposte «al vaglio dell'autorità giudiziaria», ha stabilito di introdurre a fronte dei «maggiori rischi reputazionali per il sistema bancario e finanziario» la c.d. CMS-soglia⁽¹⁵⁾. Evidentemente sensibile agli orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, rilevato un crescente interesse degli Uffici di Procura in tema di applicazione di CMS, la Banca d'Italia ha preso a raccomandare uno «scrupoloso rispetto» delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi al fine di assicurare «l'univocità dei comportamenti da parte degli operatori e la confrontabilità tra il tasso in concreto e la relativa "soglia" di legge». Al contempo, tuttavia, pur venendo ad introdurre una «soglia» specifica per la CMS, la Banca d'Italia ha ribadito la scelta di tenere separata (ai fini della individuazione del tasso-soglia dell'usura) la medesima CMS dal calcolo dei diversi oneri incidenti sul credito; ciò in ragione della «circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminare la misura percentuale. Essa (la CMS), infatti, rappresenta il compenso corrisposto dal cliente in relazione all'onere che l'intermediario sostiene per far fronte all'eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto». In tal senso, ispirandosi al modello francese, si prevede una CMS-soglia determinata aumentando del 50% l'entità della «CMS-media» pubblicata nelle tabelle del trimestre precedente. Si soggiunge, peraltro, che «l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS-soglia, non determina di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate»; in altri termini: l'applicazione della CMS eccedentaria rispetto al tasso-soglia aumentato della metà non comporta di per sé l'usurarietà del rapporto, ogni qualvolta non risulti superato il margine di interessi che la banca avrebbe potuto ancora richiedere senza oltrepassare il tasso-soglia degli interessi corrispettivi.

L'art. 2-bis del decreto "anti-crisi" n. 185/2008 (convertito con modificazioni nella l. 28 gennaio 2009, n. 2) ha sancito l'abolizione della commissione di massimo scoperto. Al di là delle previsioni che stabiliscono la nullità di determinate clausole contrattuali (comma 1), con detta disposizione (riconosciuta la «rilevanza» ai fini dell'applicazione dell'art. 1185 c.c. e 644 c.p. de «gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente») si è demandato al Ministero competente di emanare, di concerto con la Banca d'Italia, «disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 della l. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal comma 3 dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni».

Dunque, solo con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 2/2009 la commissione di massimo scoperto (ma solo a far data dal 1° gennaio 2010) *entra*, quale possibile addendo, nel

⁽¹⁵⁾ Cfr. Banca d'Italia, Vigilanza creditizia e finanziaria. Servizio concorrenza normativa e affari generali, Circolare n. 1166966 "Commissione di massimo scoperto", 2 dicembre 2005, in www.bancaditalia.it.

calcolo attraverso cui si computa il costo del credito e, quindi, si opera la rilevazione del tasso effettivo globale medio; e solo da tale momento l'onere qui oggetto di studio è suscettivo di concorrere al superamento delle soglie d'usura di cui alla legge n. 108/1996 ⁽¹⁶⁾.

Qui giunti, tuttavia, emerge con sufficiente chiarezza – nonostante la complessità tecnica della materia – l'erroneità dell'orientamento del giudice penale di legittimità.

La componente «creativa» di simile posizione è evidente: «la tassatività dell'art. 644 dipende dalla tassatività della normativa secondaria. Quest'ultima costituisce la regola alla quale gli operatori si uniformano e, inoltre, il criterio operativo alla luce del quale viene valutata la legittimità del loro comportamento: ove il giudice, convinto che tale normativa presenti aspetti di conflitto con la norma primaria, li superi attraverso la diretta applicazione della regola ritenuta corretta, il tasso da parametrare non è più omogeneo al parametro; il destinatario della regola la vede mutare nel corso del processo: in una parola, la certezza della norma risulta compromessa» ⁽¹⁷⁾.

È ben vero che nella presente materia all'organo amministrativo non è demandato il compito puro e semplice di «fotografare» l'andamento dei tassi finanziari, bensì – come detto – apprezzabili scelte interpretative. È altrettanto vero che con le «Istruzioni» del dicembre 2005 la Banca d'Italia, coll'introdurre la c.d. CMS-soglia, ha finito per delineare parametri del tutto *estranei* al dettato della legge n. 108/1996. Ciò che, tuttavia, la giurisprudenza penale di legittimità dimentica è che qui le Istruzioni della Banca d'Italia, lungi dal costituire meri atti interni non vincolanti nell'ordinamento generale, vengono recepite nei decreti ministeriali e, ancor prima, ad esse ci si uniforma al fine di determinare il tasso effettivo globale medio e, del resto, va tenuto a mente che siffatti decreti ministeriali vanno ad integrare la portata precettiva della fattispecie incriminatrice. D'altra parte, una volta disapplicate le fonti normative secondarie, la norma penale che sanziona l'usura-presunta non può che restare *inoperante* per la mancata integrazione del fondamentale requisito costitutivo tipico essenziale: la soglia di usurarietà.

Questa sorta di «ribellione» dell'interprete ai criteri tecnici (direttamente o indirettamente, correttamente o meno) integrativi del precetto – come si è giustamente rilevato – conduce inevitabilmente ad una autentica “Babele applicativa” ⁽¹⁸⁾.

Ma v'è di più. Come detto, la commissione di massimo scoperto *entra* nel calcolo del TEGM, il cui risultato percentuale è parametrabile al tasso soglia dell'usura, a far data dal 1° gennaio 2001; solo da tale momento, per dirla più chiaramente, è «pesata», al pari di tutti gli altri addendi, ai fini della rilevazione trimestrale del TEGM ed è chiaro – peraltro – che, individuando una componente onerosa, la sua rilevazione comporterà un incremento del tasso medesimo. Pretendere di confrontare, pertanto, il tasso effettivo applicato, comprensivo della CMS, al TEGM – tasso questo che in passato non teneva conto di quell'onere – individua un

⁽¹⁶⁾ Cfr., in tema di metodologia di calcolo del TEGM a seguito della novella normativa, BANCA D'ITALIA, *Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura*, Roma, 16 ottobre 2009, in www.bancaditalia.it, v. Usura.

In argomento v. anche quanto espresso alla n. 1.

⁽¹⁷⁾ A. BOIDO, *Usura e diritto penale. La meritevolezza della pena nell'attuale momento storico*, Cedam, 2010, p. 252.

⁽¹⁸⁾ V. MANES, *L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate. Tra riserva «politica» e specificazione «tecnica»*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, p. 111

grave errore, ancor prima che di diritto, di logica (e di matematica) ⁽¹⁹⁾. Quello in esame non integra, in definitiva, un problema interpretativo della norma, ma di rispetto del principio di non contraddizione: le voci di costo considerate per la rilevazione del TEGM non ricomprendono le somme percepite dalle banche a titolo di CMS; di conseguenza, non possono essere raffrontate fra loro realtà disomogenee, quali il costo complessivo dell'operazione, da un lato, ed il tasso effettivo globale medio (secondo i diversi decreti ministeriali succedutisi nel tempo sino alla recente modifica, "tasso non comprensivo della CMS", onere questo, come specificato nella "nota metodologica", oggetto di "autonoma rilevazione"), dall'altro.

Conclusioni, appunto, sostanzialmente condivise dall'orientamento del giudice civile di legittimità che proprio in considerazione dell'esigenza di simmetria-omogeneità tra i criteri di determinazione del TEG, applicato in concreto, e del TEGM, definito in astratto quale tasso-soglia, ha inteso rimettere, da ultimo, la questione alle Sezioni unite civili ⁽²⁰⁾.

6. IL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO E LA «LETTURA CREATIVA» DI UNO SCHEMA LEGALE SOSTANZIALMENTE VUOTO

Le Sezioni unite civili, nel mediare fra gli opposti indirizzi giurisprudenziali e, in definitiva, nel tentativo di salvataggio di una norma penale in contrasto col principio di riserva di legge (e, come si accennerà, di determinatezza ed offensività), enfatizza – se possibile – il carattere «politico», non tecnico, della delega col proporre una lettura discorsiva, creativa di uno schema legale sostanzialmente vuoto.

In sintesi. Si assume, innanzitutto, che la commissione di massimo scoperto, pur rilevata separatamente, è inclusa nei decreti ministeriali sin dal settembre 1996 «secondo le indicazioni fornite da Banca d'Italia». Si trascura, tuttavia, che l'art. 2 l. n. 108 del 1996 non dice alcunché in ordine al parametro di riferimento utilizzabile (la media?), al modello matematico cui ricorrere per individuarlo come alla misura dello «sforamento» rilevante; la fonte secondaria recepisce, dunque, in materia «l'indicazione» di Banca d'Italia che, ispirandosi al (superato) modello francese ⁽²¹⁾ ed in analogia a quanto avviene per l'individuazione del tasso-soglia (art. 2, 4° c, nella versione originaria della disposizione), *discrezionalmente* fissa la cd. CMS-soglia.

Alla luce, poi, delle Istruzioni *medio tempore* intervenute (Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005) si pretende di definire la portata applicativa della disposizione, statuendo il principio di puro «libero diritto» che l'usurarietà del rapporto scatta solo al superamento del valore scaturente dalla ponderazione complessiva (congiunta) di entrambe le soglie.

La migliore riprova del fondamento dei rilievi critici qui formulati come di quel requisito di «omogeneità-simmetria» invocato dalle Sezioni semplici della Cassazione civile è, appunto, costituita da quel tema eluso dalla sentenza in esame individuato dagli interessi moratori, da

⁽¹⁹⁾ V. ancora sul punto quanto riferito alla n. 1.

⁽²⁰⁾ Sez. I civ., 22 giugno 2016, n. 12965, con la quale si è inteso, fra l'altro statuire: «In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione».

⁽²¹⁾ Si segnala al riguardo che la l. 2003-721 del 1° agosto 2003, art. 17, ha depenalizzato l'usura nei confronti delle *personnes morales* esercenti attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale non commerciale; non punibilità in seguito estesa alle persone fisiche che esercitino le medesime attività.

sempre esclusi dalla rilevazione trimestrale del TEGM (propria degli interessi corrispettivi) e neppure apprezzati separatamente ⁽²²⁾.

Se, il rinvio a fonti subordinate da limitata, quanto appropriata, integrazione tecnica finisce per tramutarsi in implicita, quanto impropria, delega politica (come appalesa il ruolo giuocato da Banca d'Italia in materia), il difetto di scelte di politica criminale in ordine alla fattispecie incriminatrice viene – per una sorta di eterogenesi dei fini – ad essere sanato da interventi di supplenza giudiziaria.

Vero è che la usura «presunta» sembra appunto integrarsi – almeno nella lettura comune – con il mero «sforamento» della soglia, ma se, così operando, si è cercato di fissare in modo tassativo il limite della usurarietà, si è al contempo tuttavia resa la figura di reato del tutto indeterminata nel suo *significato* penalistico. La frettolosa e non chiara scelta di politica criminale operata nel '96 ha finito per privare la fattispecie degli elementi strutturali caratterizzanti come per smarrire il reale contenuto offensivo del fatto-reato, così che lo schema legale – divenuto un contenitore vuoto – lungi dal costituire una «figura tipizzata», individua una «struttura elastica» (*rectius*, aperta) suscettiva di accogliere nel suo seno anche l'ultima «moda» interpretativa. Il «tipo», piuttosto che delimitare l'area del penalmente rilevante, consente di estenderla. Nell'attuale formulazione – come perspicuamente è stato rilevato – «la punizione dell'usura non ha senso, proprio perché, privata dell'antico requisito costitutivo dell'approffittamento delle condizioni di bisogno, essa non ha una dimensione offensiva reale» ⁽²³⁾.

Si trascura del tutto che pure la forma «presunta» di usura resta necessariamente incentrata sulla «pattuzione». È venuto sì meno il requisito dello «sfruttamento» dello stato di bisogno (ed anche nell'usura in concreto le condizioni di «difficoltà economica o finanziaria» rappresentano un mero presupposto di fatto «che dev'essere investito dal dolo, ma del quale non si richiede la strumentalizzazione da parte del soggetto agente), ma non è sanzionato il

⁽²²⁾ In argomento v. di recente C. ROBUSTELLA, *Sull'applicabilità del limite dei tassi «soglia» agli interessi moratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 1003 s.; A. FIORELLA - M. MASUCCI, *Libertà negoziale e responsabilità «senza prova» nell'usura bancaria. Note di politica penale*, in *Riv. trim. dir. pen.econ.* 2016, p. 650 s., i quali fondatamente osservano: «Nella prospettiva penalistica, la possibilità di includere gli interessi moratori nel tasso usurario deve essere vagliata tenendo conto dei limiti della fattispecie, sebbene espressi mediante formule di taglio generale. Il primo comma dell'art. 644, nel riferirsi agli interessi o vantaggi usurari, li circoscrive a quelli promessi o dati «in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità». Il terzo comma dell'articolo ritiene illeciti gli interessi «sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità»; mentre il comma successivo precisa che debba tenersi conto, nel determinare il tasso di usura, delle commissioni, spese e «remunerazioni a qualsiasi titolo». Si stagliano, dunque, i limiti di fattispecie: il delitto di usura è centrato sul difetto di «corrispettività», ossia sullo squilibrio delle prestazioni dei contraenti; mentre la funzione degli interessi moratori, assimilabile a quella della clausola penale, è – sul punto sembra esservi accordo fra i civilisti – la liquidazione anticipata della somma dovuta all'altro contraente a titolo di risarcimento per il ritardato o mancato adempimento dell'obbligazione pecuniaria. In breve: non si tratterebbe di prestazione corrispettiva, bensì risarcitoria (e per ciò meramente virtuale) ... D'altro canto non può sfuggire che l'indicazione, proveniente dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 394/2000, sulla natura potenzialmente usuraria degli interessi convenuti «a qualsiasi titolo», sia certo interpretabile nel senso che si sia voluto dar rilievo, piuttosto che a qualsiasi tipo di interessi, inclusi quelli «di mora», ad ogni potenziale fonte dell'obbligazione pecuniaria assunta dal soggetto passivo; non dimenticando che l'art. 2-bis della l. 28 gennaio 2009, n. 2, nel chiarire la rilevanza, agli effetti del tasso effettivo globale medio, degli interessi, commissioni e provvigioni «derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», ha confermato la funzione di «remunerazione» e quindi la corrispettività che deve contrassegnare le somme dovute dal soggetto passivo, perché l'usura possa realizzarsi.

⁽²³⁾ Cfr. T. PADOVANI, *Prefazione* a D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, 1998, p. XI s.

mero percepimento di interessi usurari. Come con il consueto acume rileva criticamente Cesare Pedrazzi, «per cogliere la reale portata della riforma occorre ... fissare l'attenzione sul primo comma ... dove viene descritta la condotta tipica, mentre spetta al terzo comma di stabilire i parametri di qualificazione degli interessi usurari». Ora, prosegue l'illustre penalista, «come in base al testo previgente, la condotta punibile consiste nel "farsi dare o promettere" interessi o altri vantaggi usurari», dunque è necessario che la fissazione degli interessi *ultra* soglia sia pretesa o, comunque, accettata: «la definizione della condotta rispecchia la sinallagmaticità caratteristica dell'usura: gli interessi usurari sono dati o pattuiti, per comune volontà dei contraenti, quale corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità. Nel fuoco della norma penale è ancor oggi il momento della pattuizione, e precisamente della determinazione convenzionale del corrispettivo usurario, in forma reale (dazione) o consensuale (premessa accettata)» ⁽²⁴⁾. In altri termini, la semplice riscossione di un vantaggio usurario individua una condotta atipica.

Sebbene accolta con favore dai più (erroneamente convinti del superamento delle difficoltà di applicazione del precedente schema legale), la nuova norma incriminatrice – ove anche si intenda continuare a porla a presidio del patrimonio individuale del contraente debole – non riesce purtuttavia ad assolvere alla propria, primaria, funzione di garanzia, una volta privata di quegli elementi costitutivi caratterizzanti, di quelle specifiche modalità di aggressione del bene protetto che sono imposte dal principio di frammentarietà e che concorrono a delineare il contenuto di disvalore del fatto. Il «metro» legale dell'usurarietà lascia aperto il problema – questo sì fondamentale per l'illecito penale – del «concetto» di usura; e quando la fattispecie incriminatrice si risolve nella mera tenuta della condotta vietata (nella specie, il superamento del tasso-soglia, la disobbedienza al limite normativamente imposto), per un verso, un qualunque interesse può essere ritenuto meritevole di tutela (finendo così per confondere l'area dell'illecito civile con quella, necessariamente diversa, dell'illecito penale ⁽²⁵⁾), per l'altro, l'ambito di applicazione della norma, creativamente, si amplia a dismisura.

⁽²⁴⁾ Cfr. C. PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, p. 662.

⁽²⁵⁾ Nel sistema originario, delineato dal legislatore del 1930, l'estremo dell'approfittamento svolgeva il ruolo di significativo rilievo di nota distintiva sostanziale tra illecito civile ed illecito penale; in argomento cfr. F. MUCCIARELLI, *Disposizioni in materia di usura*, sub art. 1 l. 7 marzo 1996, n. 108, in *Leg. pen.*, 1997, p. 513.

